

Arrivano i nostri!

Con la squilla della tromba, le "Giubbe Blu" annunciavano il loro arrivo ed i malcapitati, accerchiati dagli indiani, gridavano: «Arrivano i nostri!»... altri tempi.

Adesso, i film western si proiettano raramente ma, non di rado, le nostre strade si trasformano in polverose "carrabili" da Far West, dove, di lì a poco, la sirena di un'auto della polizia, s'impone sul fracasso dell'ennesima rissa o rapina.

Ma per le odierne "giubbe blu", non esistono gli sterminati spazi delle praterie, ma le anguste e ristrette strade della città e, nell'attraversarle, sebbene possa essere superato ogni limite giuridico, dettato dalle norme di comportamento, non può essere superata la superiore norma della guida prudentiale, se non a rischio e pericolo di chi si addentra in simile ginepraio.

Così, di recente (ma non è la prima volta), la suprema Corte di Cassazione è entrata nel merito di un incidente causato da un mezzo nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, con lampeggiatore e sirena in funzione.

Come risaputo, l'art. 177, comma 2 del Nuovo Codice della Strada, prevede che i veicoli anzidetti che ne facciano uso, non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento, in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico.

In buona sostanza, chi conduce un veicolo in emergenza, con dispositivo acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu (quindi, congiuntamente), è esonerato dal rispettare le comuni regole della circolazione stradale: ciò non lo esonera,

comunque, dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza.

In altri termini, tale conducente non potrà essere sanzionato per le violazioni eventualmente commesse, durante il tragitto; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida.

E quindi, sebbene a carico di un conducente di un veicolo che faccia uso di sirena e lampeggiante, non rispettando una serie di prescrizioni, non sia applicabile nessuna delle sanzioni previste per quella fattispecie, restano in capo al conducente di quel veicolo, le diverse responsabilità civili e/o penali connesse, quale il risarcimento del danno provocato da fatto ingiusto ed il reato di lesioni e/o omicidio colposo.

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione.

In buona sostanza, nell'atto di porsi alla guida di un veicolo in emergenza è dovere del conducente verificare che la propria condotta di guida sia adeguata alla situazione di fatto che gli si rappresenta dinanzi ed alla ragione dell'intervento.

Leggi e Giurisprudenza

d.Lgs. 30.04.1992, n. 285

Prassi e Dottrina

Cass. Pen., 13.1.2014, n. 976

F. Medri - M. Piraino, *Codice della Strada e Regolamento di esecuzione*, IV Ed., Sapignoli

L. Borselli - F. Forasassi - C. Rinaldi, *La Guida Sicura nell'Emergenza Sanitaria*, Sapignoli

Note a margine dell'articolo

(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)